

**OGGETTO:** CUP: E71B16000220002 - Lavori di realizzazione infrastrutture comunali anche nel parco dello Stella per fini turistici e ricettivi - Approvazione progetto definitivo che costituisce adozione di variante n° 11 al PRGC di Teor

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

VISTO il Decreto n° 130 del 30/12/2016 del Sindaco del comune di Rivignano Teor con il quale sono state attribuite formalmente al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio;

Premesso che ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 1/2013 sono stati concessi contributi in conto capitale al nuovo comune di Rivignano Teor per la realizzazione di opere strategiche;

Che è intenzione dell'A.C. dare attuazione a tali opere con particolare riferimento alla realizzazione e ristrutturazione infrastrutture per fini turistici e ricettivi con realizzazione di nuovi alcuni tratti di piste ciclabili;

Che con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 343 del 25/08/2016 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per la progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori, misura, contabilità, assistenza, redazione del C.R.E. dei lavori di realizzazione infrastrutture comunali anche nel parco dello Stella per fini turistici e ricettivi" in Comune di Rivignano Teor;

Che con determina del Responsabile del Servizio n° 414 del 03/10/2016 è stata affidata definitivamente allo studio tecnico Ingarcoop - Società cooperativa a.r.l. via Verdi 1/4 - 33033 Codroipo (UD) la progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori, misura, contabilità, assistenza, redazione del C.R.E. dei lavori di realizzazione infrastrutture comunali anche nel parco dello Stella per fini turistici e ricettivi in Comune di Rivignano Teor un importo di 6.714,64 € (IVA 22% e CNPAIALP 4% esclusi) sulla base di un importo a base d'asta dell'opera di 160.000,00 €;

Che con delibera di C.C. n° 13 del 20/03/2017 è stato approvato l'elenco annuale 2017 ed il Piano Triennale 2017-2019 delle OO.PP. all'interno del quale è stata inserita una somma complessiva di 257.631,38 € per la realizzazione dell'intervento su indicato finanziato con contributo regionale concesso ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 1/2013;

Che all'interno dell'elenco annuale 2017 ed il Piano Triennale 2017-2019 delle OO.PP. è inserita una ulteriore somma di 23.500,00 € per la realizzazione dell'arredo urbano nella frazione di Chiarmacis finanziato con la vendita, già effettuata alcuni anni fa, di via Levade nella stessa frazione ed applicato come avanzo vincolato destinato ad investimenti;

Che è intenzione dell'A.C. utilizzare tale contributo per la realizzazione di un parcheggio con annessa area verde, già previsto nel Piano di Recupero della frazione di Chiarmacis posto in adiacenza ed a servizio della pista ciclabile su indicata da accorparsi al finanziamento regionale;

Tutto ciò premesso;

Visto il progetto definitivo dei lavori di realizzazione infrastrutture comunali anche nel parco dello Stella per fini turistici e ricettivi in Comune di Rivignano Teor a firma dell'Arch. Ioan Dario dello studio Ingarcoop scarl di Codroipo (UD) pervenuto al protocollo comunale in data 16/05/2017 n. 5929, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa generale
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Quadro economico
- Piano particellare d'esproprio

- Relazione tecnica di progetto – variante 11 al P.R.G.C. di Teor
- Valutazione Ambientale Strategica - variante 11 al P.R.G.C. di Teor
- Relazione di incidenza per le zone speciali di conservazione - variante 11 al P.R.G.C. di Teor
- Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005
- Tavola n. 1 di inquadramento generale (planimetria CTR e ortofoto in scala 1:10.000)
- Tavole n. 2 e 3 con planimetrie CTR in scala 1:2.000
- Tavole n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con planimetrie CTR in scala 1:500

per un importo complessivo di quadro economico pari ad €. 281.131,38 e così suddiviso:

A1) Importo totale dei lavori	€	190.601,75
A2) Oneri sicurezza	€	7.500,00
A3) Totale a base d'asta	<b>€</b>	<b>190.601,75</b>

B) Somme a Disposizione dell'A.C.	
B1) IVA 22% su A6	€ 41.932,39
B2) Sp. Tecniche (IVA e 4% inclusi)	€ 8.519,54
B3) Espropri ed indennità	€ 32.081,87
B4) Tassa Autorità	€ 225,00
B5) Fondo art. 113 del D. lgs 50/2016	€ 3.812,04
B6) Arrotondamenti ed imprevisti	<u>€ 3.958,79</u>
Totale	€ 90.529,63

TOTALE complessivo € 281.131,38

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del progetto definitivo di che trattasi redatto in conformità al D. Lgs 50/2016;

Richiamati gli atti relativi alla comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai sensi dell'art. 11 commi 1 e 2 del D.P.R. 08.08.2001, n. 327 e successive modificazioni, nonché dell'art. 7 della L. 07.08.1990, n. 241, che sono stati pubblicati sull'albo on-line dell'Amministrazione Comunale e notificati ai privati interessati con RACC. A.R. prot. 8954 e 8956 del 31/07/2017;

Che entro il termine fissato del 10/09/2017 non sono pervenute osservazioni dai privati interessati dalla procedura espropriativa;

Dato atto che con la presente delibera si dà avvio alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni ricadenti in comune di Rivignano Teor – Sezione B - Teor indicati nel piano particellare d'esproprio allegato al progetto definitivo dell'intervento ai sensi del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

Preso atto che l'area posta all'esterno del Piano di Recupero di Chiarmacis sulla quale dovrà essere realizzato un tratto di pista ciclabile tra Chiarmacis e Rivarotta è attualmente destinata dal Piano Regolatore Generale Comunale di Teor a zona di interesse agricolo-paesaggistico "E4" compresa all'interno all'Area di Rilevante Interesse Ambientale n. 14 "fiume Stella";

Considerato che le destinazioni urbanistiche previste dal citato progetto di pista ciclabile tra Chiarmacis e Rivarotta (viabilità ciclabile e zona di verde pubblico) non corrispondono a quelle indicate dal Piano Regolatore Generale Comunale di Teor;

Ritenuto che è necessario modificare l'assetto azzonativo del suddetto strumento urbanistico al fine di adeguarlo alle destinazioni previste dalla nuova opera pubblica in progetto;

Vista la L.R. 23/02/2007 n. 5, relativa alla riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio;

Preso atto che l'art. 11 comma 2 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres. (Regolamento attuativo della parte urbanistica della L.R. 5/07) prevede che nel caso in cui l'opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche degli strumenti di pianificazione comunale l'approvazione del progetto di opera pubblica o di pubblica utilità costituisce adozione delle varianti agli strumenti urbanistici stessi che vengono approvate con le modalità previste dall'art. 17 del D.P.R. 20/03/2008 n. 086/Pres. (ora capo II della Legge Regionale 25/09/2015 n. 21 per rinvio dinamico di cui all'art. 26 di quest'ultima legge);

Considerato che ai sensi della lettera j) del comma 1 dell'art. 4 della Legge Regionale 25/09/2015 n. 21 l'individuazione, ..., di nuove aree ovvero ampliamento di quelle esistenti destinate a opere pubbliche, di pubblica utilità e per servizi pubblici, contestualmente all'approvazione dei relativi progetti preliminari da parte dei soggetti competenti costituisce variante di livello comunale allo strumento urbanistico generale comunale ai sensi del Capo II della stessa Legge Regionale;

Considerato che l'approvazione del citato progetto definitivo costituirà adozione della variante n. 11 al Piano Regolatore Generale Comunale di Teor ai sensi dell'art. 19, comma 2 del D.P.R. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni in quanto la destinazione urbanistica attuale non prevede la possibilità di realizzare l'opera pubblica sopra descritta;

Visti gli elaborati della variante n. 11 al Piano Regolatore Generale Comunale di Teor come predisposti dallo Studio Ingarcoop scarl di Codroipo;

Viste le disposizioni contenute nella parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 (codice dell'ambiente), così come modificata dal D.Lgs 16/01/2008 n. 4, che hanno reso obbligatoria la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) per i piani urbanistici;

Preso atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori ai piani, la valutazione ambientale strategica è necessaria qualora l'autorità competente valuti che gli stessi possano avere impatti significativi sull'ambiente secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

Dato atto che l'articolo 8 della legge regionale 25/09/2015, n. 21 (Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo) prevede che "Le varianti sono assoggettate alla valutazione ambientale strategica e alla valutazione di incidenza secondo quanto disposto dal D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal D.P.R. 08/09/1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e dalla disciplina regionale di settore, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni";

Visto l'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16 che disciplina alcuni aspetti procedurali relativi alla valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici ed in particolare:

- 1) la lettera c) del comma 1 definisce la Giunta Comunale come autorità competente alla valutazione ambientale strategica;
- 2) la lettera a) del comma 2 identifica come piccole aree a livello locale, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25/09/2015, n. 21;
- 3) il comma 3 dispone che l'autorità competente valuti, sulla base della relazione allegata al piano, redatta dal proponente con i contenuti di cui allegato I della parte II del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possano avere effetti significativi sull'ambiente;

Dato atto che con delibera di Giunta Comunale n. 112 del 19/06/2017 è stato avviato il procedimento di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della variante in questione e sono stati individuati i soggetti competenti in materia ambientale ai quali sottoporre la relazione preliminare di VAS per il parere di competenza;

Esaminato l'elaborato denominato "Valutazione Ambientale Strategica - variante 11 al P.R.G.C. di Teor" e redatto ai sensi dell'allegato I della parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. da parte dello studio tecnico incaricato;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 135 del 09/08/2017 con la quale si valuta che le previsioni derivanti dall'approvazione della suddetta variante n. 11 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale di Teor, non producono potenziali effetti significativi sull'ambiente e che quindi non è necessario assoggettare la stessa alla procedura di valutazione ambientale strategica;

Esaminato l'elaborato denominato "Relazione di incidenza per le zone speciali di conservazione - variante 11 al P.R.G.C. di Teor" relativo all'incidenza della variante sui siti vincolati dalle normative nazionali e comunitarie relative alla Rete Natura 2000;

Visto che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia, interpellato in merito, con nota prot. 30442/P class ALP-SCV del 14/07/2017 ha valutato che la variante non debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione d'Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed alla D.G.R. 1323/2014 in quanto comprende previsioni localizzate lontane dai confini di siti Natura 2000 e non comporta interferenze funzionali con tali aree;

Ritenuto di conseguenza che non è necessario avviare le procedure previste dal D.P.R. 08/09/1997 n. 357 e dalla D.G.R. 1323/2014, relativi alla valutazione di incidenza sui siti vincolati dalle normative nazionali e comunitarie relative alla Rete Natura 2000 presenti sul territorio comunale e nelle sue immediate vicinanze;

Vista l'asseverazione a firma dell'Arch. Dario Ioan redatta ai sensi dell'art. 10 comma 4 ter della L.R. 09/05/1988 n. 27 e della L.R. 11/08/2009 n. 16, che attesta la compatibilità delle previsioni della variante n. 39 al Piano Regolatore Generale Comunale di Rivignano con le condizioni geologiche del territorio;

Accertato che la variante non interessa direttamente beni vincolati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Accertato che la variante interessa direttamente beni vincolati ai sensi della parte terza del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) essendo posti entro 150 metri dal Fiume Stella;

Vista la Relazione paesaggistica redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005;

Accertato che la variante in oggetto non interessa direttamente beni demaniali e che quindi non è necessario prendere le intese previste dal comma 3 articolo 8 della Legge Regionale 25/09/2015 n. 21;

Accertato che la variante in questione è stata pubblicata prima dell'adozione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e del comma 1 dell'articolo 8 della Legge Regionale 25/09/2015 n. 21;

Dato atto che il presente provvedimento non costituisce concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati che possano avere una rilevanza rispetto agli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale dell'ente, sezione amministrazione trasparente, previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 e dall'art. 12 della legge n. 241/90;

Dato atto che non sussiste conflitto di interessi in capo ai responsabili del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Tutto ciò premesso

## PROPONE

1) di approvare il progetto definitivo dei lavori di realizzazione infrastrutture comunali anche nel parco dello Stella per fini turistici e ricettivi in Comune di Rivignano Teor a firma dell'Arch. Ioan Dario dello studio Ingarcoop scarl di Codroipo (UDS) pervenuto al protocollo comunale in data 16/05/2017 n. 5929, composto dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa generale
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo
- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
- Quadro economico
- Piano particellare d'esproprio
- Relazione tecnica di progetto – variante 11 al P.R.G.C. di Teor
- Valutazione Ambientale Strategica - variante 11 al P.R.G.C. di Teor
- Relazione di incidenza per le zone speciali di conservazione - variante 11 al P.R.G.C. di Teor
- Relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005
- Tavola n. 1 di inquadramento generale (planimetria CTR e ortofoto in scala 1:10.000)
- Tavole n. 2 e 3 con planimetrie CTR in scala 1:2.000
- Tavole n. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con planimetrie CTR in scala 1:500

per un importo complessivo di quadro economico pari ad €. 281.131,38 e così suddiviso:

A1) Importo totale dei lavori	€ 190.601,75
A2) Oneri sicurezza	€ 7.500,00
A3) Totale a base d'asta	<b>€ 190.601,75</b>

B) Somme a Disposizione dell'A.C.	
B1) IVA 22% su A6	€ 41.932,39
B2) Sp. Tecniche (IVA e 4% inclusi)	€ 8.519,54
B3) Espropri ed indennità	€ 32.081,87
B4) Tassa Autorità	€ 225,00
B5) Fondo art. 113 del D. lgs 50/2016	€ 3.812,04
B6) Arrotondamenti ed imprevisti	<u>€ 3.958,79</u>
Totale	€ 90.529,63

TOTALE complessivo € 281.131,38

- 2) **di dare atto** che l'opera è finanziata per 257.631,38 con contributo regionale concesso ai sensi dell'art. 5 comma 2 della L.R. 1/2013 presente alla missione 9 programma 5 - capitolo n° 4220 art. 1 - PCDF 2.02.01.09.000 e per 23.500 € con fondi propri derivanti da avanzo vincolato per investimenti presenti alla missione 8 programma 1 - capitolo n° 4625- PCDF 2.02.01.03.000;
- 3) **di dare atto** che con un successivo atto si provvederà ad assumere i relativi impegni di spesa con definizione del cronoprogramma dei lavori;
- 4) **di dare atto:**
- che l'opera è inclusa nell'Elenco annuale delle opere pubbliche per l'anno 2017, per un importo complessivo di €. 281.131,38, come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20/03/2017;
  - che il documento progettuale è stato redatto nel rispetto della vigente normativa edilizia, urbanistica, ambientale, igienico-sanitaria e di sicurezza;
  - che l'opera soddisfa i fabbisogni della collettività, nonché la funzionalità delle stessa;
  - che la categoria prevalente per i lavori edili determinata ai sensi del D.P.R. n°207/2010 è la "OG3"; che il Codice CUP dell'opera è il seguente: CUP: E71B16000220002;

- che il Codice CIG relativo all'affidamento dei lavori è CIG: 70030164D7;
- 5) di dare atto che la presente opera utilizza fondi vincolati derivanti da trasferimenti regionali così come individuati con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario n° 258 del 09/07/2015 e comunicati al Tesoriere ai sensi di quanto previsto dal punto 10.6 del principio contabile applicato dell'allegato 4.2 del D. lgs 118/2001;
  - 6) di adottare la variante n. 11 al vigente P.R.G.C. di Teor, riguardante i lavori di realizzazione infrastrutture comunali anche nel parco dello Stella per fini turistici e ricettivi comprensiva della la realizzazione di un parcheggio con annessa area di verde pubblico già inclusa nel Piano di Recupero della frazione di Chiarmacis;
  - 7) di dare atto che la suddetta variante dovrà seguire le procedure approvative disciplinate dal Capo II della Legge Regionale 25/09/2015 n. 21, relativo alle varianti urbanistiche di livello comunale, in quanto ha ad oggetto l'individuazione di nuove aree per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;
  - 8) di dare avvio alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni ricadenti in comune di Rivignano Teor – Sezione B - Teor indicati nel piano particellare d'esproprio allegato al progetto definitivo dell'intervento ai sensi del DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;
  - 9) di ritenere che le previsioni derivanti dall'approvazione della variante n. 11 al Piano Regolatore Generale Comunale di Teor non producono potenziali effetti significativi sull'ambiente e che quindi non è necessario assoggettare la stessa alla procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi della parte II del D.Lgs 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. (codice dell'ambiente) e dell'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16;
  - 10) di ritenere che la variante non debba essere assoggettata alla procedura di Valutazione d'Incidenza di cui al D.P.R. 08/09/1997 n. 357 ed alla D.G.R. 1323/2014 in quanto comprende previsioni localizzate lontane dai confini di siti Natura 2000 e non comporta interferenze funzionali con tali aree, così come indicato dal Servizio valutazioni ambientali della Direzione Centrale ambiente ed energia della Regione Friuli Venezia Giulia;
  - 11) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 1 dell'art. 1 della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.